



COMUNE DI LUCCA SICULA
(Libero Consorzio di Agrigento)
Servizi Socio Assistenziali

**SCHEMA CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER
DISABILI PSICHICI**

L'anno duemilaedicianove il giorno..... del mese, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Lucca Sicula

TRA

l'Amministrazione Comunale di Lucca Sicula (AG) C.F. partita I.V.A. 01702440841 legalmente rappresentata dal Dott., Responsabile dell'area Amministrativa, domiciliato presso il comune di Lucca Sicula, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune,

E

il Sig. nato a il nella qualità di legale rappresentante dell'Ente con sede in Via N°..... Codice Fiscale e Partita I.V.A. N., gestore della comunità alloggio..... con sede in iscritta all'Albo Regionale ex art.26 della Legge Regionale 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale n. del (progr. Iscrizione n.) per svolgere attività assistenziale in favore di Disabili Psichici nella tipologia Comunità alloggio, con una capacità ricettiva di n° 10 posti letto;

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Lucca Sicula, in attuazione della Legge Regionale n° 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della , persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l' A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e , al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità di servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art.16 comma 4°, lett. c), della legge regionale n° 22/86, nella legge regionale n° 142/90, capo

VIII, e nelle legge regionale n° 48/91, art.1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che con delibera della G.M. n° del, è stata autorizzata la prosecuzione del ricovero del/i disabile/i psichico/i Presso..... Con sede in
- che il predetto Ente..... si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali attrezzature, arredi, impianti, in conformità degli standard regionali nonché personale specializzato qualificato così come appresso indicato:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente comunità alloggio sita Via per il servizio di accoglienza in favore di disabile/i psichico/i inviato/i dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimenti di salute mentale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n° unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati all'art. 1 i soggetti affidati dell'A.C. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall' A.C. a seguito di specifica relazione del dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio Sociale Comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presunta dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'inserimento, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore / amministratore di sostegno, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, l'Ente almeno quindici giorni prima della scadenza, dovrà darne comunicazione all'A.C., nonché al curatore e/o amministratore di sostegno ove esista;

L'Ente in caso di dimissione, su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A. C., ha l'obbligo, entro tre giorni, di darne formale comunicazione al Responsabile del settore competente; In tal caso l'Ente maturerà il diritto alla corresponsione della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario effettivo di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto, allo scopo di consentire all' A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati.

- a) la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- b) la riacquisizione di abilità individuale e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- c) il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- d) il recupero scolastico e la formazione professionale;
- e) l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno;
- f) l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- g) il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- h) l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre in particolare;

- a) a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- b) a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di tre letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- c) a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala pranzo;
- d) a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civili;
- e) a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- f) a assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- g) ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;

- h) a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- i) a predisporre linee programmatiche unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al servizio sociale professionale del Comune, sul progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite oltre che sull'attività da svolgere annualmente;
- j) a riferire semestralmente all'Ufficio Servizio Sociale e al D.S.M. che a sua volta valuterà e riferirà all'A.C. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- k) a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- l) a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio-lavoratore o dipendente il seguente personale garantendone la professionalità:

- a) N° 1 operatore sociale responsabile, fornito di titolo di studio di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di istruzione di secondo grado con specifico attestato di qualifica professionale rilasciato da Enti abilitati;
- b) N° 1 animatore anche se in convenzione;
- c) N° 2 ausiliari ;
- d) N° 2 assistenti agli inabili;
- e) N° 2 infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- f) Altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività anche integrative (specificare)..... ;

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di una unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale).

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria, corrispondendo i relativi oneri previdenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. presentare apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.19; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

Art. 6
Prescrizioni

Il personale utilizzato dell'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7
Fruizione del servizio pubblico

Il soggetto ospite ha diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C., si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 8
Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C. trascorsi 30 giorni dalla data di ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9
Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10
Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale, in tal caso risponde a tutti gli effetti dell'opera da questi prestata, assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di

volontari all'interno della struttura deve essere quindi completamente, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

Art. 11 Partecipazione dell'utenza

L' A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari , allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, e modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali della associazione cui gli stessi aderiscono.

Art. 12 Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascuno assistito una retta giornaliera di €. _____ sulla base delle effettive presenze, e una quota mensile di €. _____ per oneri generali di gestione per ogni posto riservato. Detto importo sarà aggiornato automaticamente ogni anno sulla basea dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. Tale somma sarà corrisposta a seguito di emissione di fattura che sarà erogata al netto della quota di partecipazione a carico dell'utente, la cui misura sarà fissata annualmente dall'A.C., nel rispetto della normativa vigente, in ragione della situazione reddituale dei ricoverati;

La contabilità dovrà essere inoltrata all'Ente Locale corredata dal registro di presenza relativo al periodo di riferimento, riportare il nominativo dell'assistito con indicazione delle presenze e delle assenze, dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro e degli obblighi previdenziali, retta giornaliera di competenza e corrispettivo maturato.

L'Ente contraente dovrà trasmettere all'Ente Locale le fatture mediante il sistema di interscambio, secondo quanto previsto dalla Legge 24.12.2007, n. 244 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 03 aprile 2013, n. 55.

L'A.C. effettuati gli opportuni riscontri provvederà alla liquidazione, previa verifica telematica della regolarità nei confronti dell'INPS e dell'INAIL e qualora previsto quale soggetto inadempiente in Equitalia.

E' fatto obbligo all'Ente, nel rispetto delle disposizioni di Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (aet. 3 c.7 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.) di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale transiteranno gli importi inerenti l'esecuzione del contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

Art. 13 Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Fatture, contabilità e documentazione verranno controllate dall'ufficio competente che provvederà alla liquidazione;

Art. 14 Compartecipazione alla retta

L'Assessorato Regionale alla Famiglia con la circolare n. 22230 del 26.06.2018 ha stabilito che alla retta di ricovero dei disabili psichici partecipano:

- La Regione Sicilia – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali nei limiti di stanziamento di bilancio che vengono equamente ripartiti, a titolo di contribuzione;
- Le ASP con una compartecipazione pari al 40%;
- Gli utenti ricoverati i quali in base al D.A. Regionale n° 867/S/ del 15/04/2003 se dovuta dovranno compartecipazione alla spesa in base alla propria situazione reddituale e alla loro autosufficienza o non autosufficienza nella misura che verrà calcolata e stabilita annualmente;
- I Comuni per la restante quota parte a copertura dell'intera somma dovuta;

Art. 15 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal _____ e scadrà, salvi i casi di scioglimento anticipato, al _____.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, sentito il parere del DSM competente disporre rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. ,all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 16 Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 17 Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore. Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziale il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 18
Validità della convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato prima della stipula della presente convenzione di produrre la seguente documentazione:

- Decreto _____ di autorizzazione a funzionare per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili Psichici presso Comunità Alloggio ai sensi dell'art.26 della Legge Regionale 22/86;
- Elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale,
- Autocertificazione di cui alle leggi n. 575/65, 726, 445/00, e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Autocertificazione attestante l'insufficienza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- Autocertificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico professionale, di cui all'art. 83,c.3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Copia polizze assicurative attivate per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;

Art.19
Registrazione convenzione

La presente Convenzione stipulata sotto forma di scrittura privata sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ex DPR n 131 del 26/04/1986 con spese a carico del richiedente;
Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 20
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa di Legge o regolamento vigente in materia e al Codice Civile.

Art. 21
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il foro competente è quello di Sciacca.

Il Legale rappresentante dell'Ente

L'amministrazione Comunale